

Si riporta il testo del Regolamento TARI vigente (colonna di sinistra) e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra), con le proposte di modifica indicate in carattere **neretto**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (modifiche in grassetto)
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) nel Comune di Torino di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. secondo le disposizioni previste dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) inerenti la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) nel Comune di Torino, di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., secondo le disposizioni previste dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) inerenti la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>
<p>Articolo 2 - Istituzione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)</p> <p>1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, è istituita a partire dal 1 gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI.</p> <p>2. La gestione dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 3, è attività espressamente qualificata di "pubblico interesse", questa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ed è svolta secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.</p>	<p>Articolo 2 - Istituzione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)</p> <p>1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, è istituita a partire dal 1 gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI.</p> <p>2. La gestione dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 3, è attività espressamente qualificata di "pubblico interesse", questa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ed è svolta secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.</p>
<p>Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani e speciali</p> <p>1. 1 Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera b)-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che</p>	<p>Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani e speciali</p> <p>1. Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera b)-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per</p>

sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d, e.

2. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d, e.;
- g. **i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.**

2. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

<p>potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;</p> <p>i. i veicoli fuori uso.</p>	<p>potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;</p> <p>i. i veicoli fuori uso.</p>
<p>Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.</p> <p>3. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.</p> <p>4-bis. Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in particolare in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) valido nel periodo di regolazione tariffaria di riferimento.</p> <p>5. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la</p>	<p>Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.</p> <p>3. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.</p> <p>4-bis. Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) valido nel periodo di regolazione tariffaria di riferimento.</p> <p>5. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la</p>

<p>gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata la relativa tariffa del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI)</p>	<p>gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata la relativa tariffa del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI)</p>
<p>Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del tributo</p> <p>1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno solare, computato in bimestri, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 7.</p> <p>L'obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione.</p> <p>Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Le tariffe possono essere modificate, oltre i termini indicati ed entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.</p> <p>2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.</p> <p>4. Le tariffe del tributo sono composte da una</p>	<p>Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del tributo</p> <p>1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno solare, computato in bimestri, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 7.</p> <p>L'obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione.</p> <p>Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 4-bis. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Le tariffe possono essere modificate, oltre i termini indicati ed entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.</p> <p>2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.</p> <p>4. Le tariffe del tributo sono composte da una parte</p>

<p>parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>5. La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero degli occupanti, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero degli occupanti.</p> <p>6. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.</p>	<p>fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.</p> <p>5. La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero degli occupanti, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero degli occupanti.</p> <p>6. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>Articolo 7 - Superficie tassabile</p> <p>1. In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II - COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 - Superficie tassabile</p> <p>1. In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.</p>

<p>imponibile.</p> <p>3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p>4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.</p> <p>5. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata.</p> <p>6. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.</p>	<p>3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p>4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.</p> <p>5. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata.</p> <p>6. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali</p> <p>1. Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.</p> <p>3. Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali</p> <p>1. Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.</p> <p>3. Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di</p>

dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera), nonché le aree destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o di semilavorati o di merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo da parte di terzi.

4. Per le categorie di attività sotto indicate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali distintamente da quelle in cui si formano rifiuti urbani, la determinazione dell'area non soggetta al tributo può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento di cui al comma 1, le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie dell'immobile:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie, tintorie	10%
Macellerie e pescherie	10%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motoretifiche	30%
Laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	30%
gommisti	10%
Lavaggi autoveicoli	10%
Studi medici specialistici	30%
Dentisti	30%
veterinari	30%

movimentazione dei materiali, eccetera), nonché le aree destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti, ~~o~~ di semilavorati, ~~o~~ di merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione e/o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo da parte di terzi.

4. Per le categorie di attività sotto indicate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali distintamente da quelle in cui si formano rifiuti urbani, la determinazione dell'area non soggetta al tributo può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento di cui al comma 1, le seguenti percentuali di **abbattimento riduzione** sull'intera superficie dell'immobile:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie calpestabile
Lavanderie, tintorie	10%
Macellerie e pescherie	10% 25%
Officine di riparazione autoveicoli, officine di riparazione, manutenzione e vendita pneumatici, elettrauto, carrozzerie, motoretifiche e meccatroniche	30% 50%
Laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	30% 40%
Gommisti	10%
Lavaggi autoveicoli	10% 30%
Studi medici specialistici, Dentisti odontoiatri, veterinari	30%
Magazzini di attività edili, ad esclusione di quelli che producono i rifiuti elencati nell'All. 1, tabella 1 punti 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	20%

Ove l'attività di produzione di rifiuti speciali non rientri tra quelle ricomprese nell'elenco, l'esclusione dalla tassazione è riconosciuta nella percentuale corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile.

5. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 4, la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria ~~quotata e misurata~~ **asseverata** da un tecnico/professionista.

6. ~~L'esclusione o l'abbattimento La riduzione o esenzione~~ di cui ai commi precedenti ~~vengono riconosciuti viene riconosciuta~~ **vengono riconosciuti** su richiesta presentata con **le modalità descritte nell'apposita sezione dedicata alla Riduzione Tari per rifiuti speciali presente nel sito istituzionale, unitamente alle dichiarazioni denuncia** di cui ai successivi articoli 20 e 21, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali, modello unico di dichiarazione ambientale).

7. **Per continuare a usufruire dell'esclusione o dell'abbattimento occorre presentare annualmente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la documentazione comprovante la produzione e il trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi.** Nel caso in cui non venga prodotta la ~~predetta~~ **documentazione necessaria** l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie ~~salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.~~ **Per riottenere l'esclusione o l'abbattimento la riduzione** è necessario presentare una nuova richiesta seguendo le indicazioni di cui al comma 6.

8. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.

5. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 4, la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata e misurata da un tecnico/professionista.

6. La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita denuncia di cui ai successivi articoli 20 e 21 allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali, modello unico di dichiarazione ambientale). Tale documentazione di produzione e trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi deve essere presentata annualmente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.

8. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.

Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo;
- b. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale. Resta a carico dell'utente l'onere di comunicare l'effettivo numero di componenti, se diverso da quello convenzionale.

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati, permanentemente o per un periodo superiore all'anno, presso case di cura e di riposo. Tale esclusione è riconosciuta, in sede di saldo, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

2. Per le unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica e professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per l'applicazione della relativa tariffa commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per le unità immobiliari di utenza domestica

Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo;
- b. per le utenze **che non rientrano nella casistica di cui alla lettera a. intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero** il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale. Resta a carico dell'utente l'onere di comunicare l'effettivo numero di componenti, se diverso da quello convenzionale.

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, **lettere lettera a) e b)** sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati, permanentemente o per un periodo superiore all'anno, presso case di cura e di riposo, **o in comunità o istituti penitenziari per un periodo non inferiore a 6 mesi nell'anno. Tale esclusione è riconosciuta, Tali** **esclusioni sono riconosciute**, in sede di saldo, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

Il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore a 1.

2. Per le unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica e professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per l'applicazione della relativa tariffa commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per le unità immobiliari di utenza domestica destinate

<p>destinate a strutture ricettive di bed & breakfast il numero degli occupanti si presume pari al numero degli abitanti determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a cui si aggiunge il numero della capacità ricettiva nel periodo di apertura della struttura - rapportato a bimestre, da dichiarare all'ufficio tributi nei termini previsti dai successivi articoli 20 e 21.</p>	<p>a strutture ricettive di bed & breakfast il numero degli occupanti si presume pari al numero degli abitanti determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a cui si aggiunge il numero di posti letto della capacità ricettiva nel periodo di apertura della struttura - rapportato a bimestre, da dichiarare all'ufficio tributi nei termini previsti dai successivi articoli 20 e 21.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le associazioni, le attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio, professionali, le attività produttive in genere e comunque ogni altra tipologia di utenza non rientrante fra le utenze domestiche. 2. La classificazione dei locali e delle aree ad uso non domestico avviene secondo la destinazione d'uso degli stessi. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, in riferimento alle quali è determinata la specifica tariffa da applicare. 3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli di cui alle citate categorie, sono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo di cui al precedente comma. 4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per esempio: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini, eccetera). 5. Le utenze non domestiche attive al primo gennaio dell'anno di tassazione sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata e, in mancanza, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. <p>Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le associazioni, le attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio, professionali, le attività produttive in genere e comunque ogni altra tipologia di utenza non rientrante fra le utenze domestiche. 2. La classificazione dei locali e delle aree ad uso non domestico avviene secondo la destinazione d'uso degli stessi. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, in riferimento alle quali è determinata la specifica tariffa da applicare. 3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli di cui alle citate categorie, sono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo di cui al precedente comma. 4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (per esempio: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini, eccetera). 5. Le utenze non domestiche attive al primo gennaio dell'anno di tassazione sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 1, nel D.P.R. n. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata e, in mancanza, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. <p>Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO.</p>

<p>ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO.</p> <p>TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</p> <p>Articolo 13 - Esclusioni</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dalla applicazione del tributo, sia dalla parte fissa che da quella variabile le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti.</p> <p>2. Sono, pertanto, esclusi dalla tassazione, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra; - immobili inagibili o inabitabili o danneggiati, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra; - terrazze e balconi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, autosilos; - fabbricati in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile; - alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere sono consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi; - le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3; - le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative; - i locali di strutture medico- sanitarie pubbliche e private adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da 	<p>TITOLO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</p> <p>Articolo 13 - Esclusioni</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dalla applicazione del tributo, sia dalla parte fissa che da quella variabile, le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, le loro e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti.</p> <p>2. Sono, pertanto, esclusi dalla tassazione, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra; - immobili inagibili o inabitabili o danneggiati, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra; - terrazze e balconi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, autosilos; - fabbricati in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile; - alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere sono consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi; - le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3; - le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative; - i locali di strutture medico - sanitarie pubbliche e private adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive; - locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi,
---	---

<p>malattie infettive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, scuole di danza limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva; - locali ed aree nei quali per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; - le aree verdi. <p>3. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.</p>	<p>scuole di danza limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - locali ed aree nei quali per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; - le aree verdi. <p>3. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 – Agevolazioni</p> <p>1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:</p> <p>a) attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi;</p> <p>b) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 – Agevolazioni</p> <p>1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche definite le percentuali di riduzione, ovvero di esenzione, ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:</p> <p>a) attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi; per tale fattispecie è demandata alla Giunta Comunale l'identificazione delle zone interessate, la percentuale di agevolazione e il periodo di applicazione;</p> <p>b) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. La medesima agevolazione viene riconosciuta a favore</p>

attività di ristorazione e/o somministrazione.
Le agevolazioni del presente punto sono riconosciute dietro richiesta, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale e previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati;

- c) titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Per poter accedere all'agevolazione i soggetti sono tenuti - entro e non oltre il termine stabilito annualmente ed adeguatamente reso noto - alla presentazione dell'istanza di agevolazione e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130. Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero di ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quella prevista alla lettera d) dell'articolo 17;

degli enti con personalità giuridica iscritti al RUNTS nella sezione “Altri enti del terzo settore” e non rientranti nelle sezioni precedenti, a condizione che la loro attività prevalente rientri nelle finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 117/2017, in relazione al carattere di preminente interesse pubblico e di primaria tutela sociale delle attività previste. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.

Le agevolazioni del presente punto sono riconosciute dietro richiesta, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale e previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati;

- c) titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Per poter accedere all'agevolazione i soggetti sono tenuti - entro e non oltre il termine stabilito annualmente ed adeguatamente reso noto - alla presentazione dell'istanza di agevolazione e **alla presentazione all’invio** della dichiarazione sostitutiva unica annuale di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130. Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l'insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero di ufficio del tributo ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quella prevista alla lettera d) dell'articolo 17; **È L’agevolazione di cui alla presente lettera si applica in aggiunta al bonus sociale rifiuti di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, istituito ai sensi dall’art. 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e riconosciuto automaticamente ai nuclei familiari nel rispetto delle modalità applicative stabilite**

<p>d) titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;</p> <p>e) saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.</p> <p>2. Per le predette agevolazioni il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.</p> <p>3. <i>[abrogato]</i></p> <p>4. Tali agevolazioni possono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>5. Non è ammesso il cumulo delle suddette agevolazioni. D'ufficio verrà riconosciuta esclusivamente l'agevolazione più favorevole al contribuente.</p>	<p>dalle Deliberazioni dell'ARERA; le modalità di riconoscimento del bonus sociale rifiuti e dell'agevolazione di cui alla presente lettera sono indicate nella deliberazione annuale in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni;</p> <p>d) titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;</p> <p>e) condizioni di grave disagio per l'utenza o esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo. Per tale fattispecie saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.</p> <p>2. Per le predette agevolazioni il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo. Queste trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta o in relazione all'anno di riferimento per i casi di riconoscimento automatico e non hanno effetto retroattivo.</p> <p>3. <i>[abrogato]</i></p> <p>4. Tali agevolazioni possono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>5. Non è ammesso il cumulo delle suddette agevolazioni. D'ufficio verrà riconosciuta esclusivamente l'agevolazione più favorevole al contribuente.</p>
<p>Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche</p> <p>1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della</p>	<p>Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche</p> <p>1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della</p>

Legge n. 147/2013 e s.m.i.. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda allegando idonea documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei predetti rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti, attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo). In tali casi è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

2. In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, è concessa una riduzione della componente variabile in percentuale non superiore ad un terzo dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione stimata; quest'ultima, determinata in base

Legge n. 147/2013 e s.m.i.. ~~Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per~~ **Per** poter accedere alla riduzione tariffaria, ~~il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti urbani~~ **il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti urbani** deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, ~~una domanda apposita istanza. All'istanza dovrà essere allegata~~ **una domanda apposita istanza. All'istanza dovrà essere allegata**, ~~allegando~~ **allegando** idonea documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei predetti rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, ~~copie formulari di trasporto dei rifiuti,~~ **copie formulari di trasporto dei rifiuti,** attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo). In tali casi è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili ~~nell'utenza~~ **nell'utenza** in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita ~~comunicazione istanza~~ **comunicazione istanza** redatta su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. **Solo per il primo anno di presentazione dell'istanza, è necessario presentare una planimetria asseverata da un tecnico/professionista che attesti le superfici dell'utenza sulle quali vengono prodotti i rifiuti urbani avviati a riciclo.**

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare, comunque, la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione **di cui al comma 2 del presente articolo e di quella prevista** all'articolo 18. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

2. In attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, è concessa una riduzione della componente variabile in percentuale non superiore ad un terzo dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione stimata; quest'ultima, determinata in base

alla categoria tariffaria di appartenenza, è individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.

3. Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo, con istanza da presentarsi su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

4. Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti:

- a. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- b. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere;
- c. esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili;
- d. utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1

alla categoria tariffaria di appartenenza, è individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente **e con le modalità indicate sul sito istituzionale dello stesso**, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.

3. Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, con istanza da presentarsi, a consuntivo, su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l'attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

4. Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti:

- a. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- b. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere;
- c. esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili;
- d. utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle

dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo;

è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese.

Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze non domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione preventiva sulla tipologia di attività svolta tra quelle sopra elencate, da presentarsi su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);
- adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera);
- vendita o cessione gratuita di acqua alla spina:

lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo;

è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese.

Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze non domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione preventiva sulla tipologia di attività svolta tra quelle sopra elencate, da presentarsi su modello predisposto dall'ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, da inviare al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

~~Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.~~

Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);
- adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera);
- vendita o cessione gratuita di acqua alla spina:

<p>autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera);</p> <ul style="list-style-type: none"> - devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti, eccetera). <p>Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.</p> <p>L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni.</p> <p>Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.</p> <p>Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p>	<p>autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera);</p> <ul style="list-style-type: none"> - devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti, eccetera). <p>Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.</p> <p>L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni.</p> <p>Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.</p> <p>Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p>
<p>Articolo 15 bis - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico</p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che</p>	<p>Articolo 15 bis - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico</p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico, in tutto o in parte, i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al riciclo o tutti al recupero mediante attestazione</p>

effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per - codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **riciclo** e/o recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero **o al riciclo, in tutto o in parte, del totale** dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa **rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e riferita** alle specifiche superfici oggetto di tassazione. ~~e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.~~

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati, diversi dal gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono ~~darne~~ **trasmettere** comunicazione preventiva **della scelta** tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico. **Tale comunicazione preventiva deve essere inviata** entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. ~~Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.~~

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello **e con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per - codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. ~~Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI~~

~~6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale~~

giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare via pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.

9. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. L'esclusione della tariffa variabile verrà concessa a consuntivo con riferimento al primo anno

~~scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo.~~

6. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero/**riciclo** autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendano riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico **tramite pec, con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune**, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, **da presentarsi, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e che presenta al Comune apposita comunicazione** con modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale., **entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.** A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero/**riciclo** i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare via pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero/**riciclo** nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione essere corredata daattestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero/**riciclo**)

8. Nel caso di mancata presentazione della **comunicazione richiesta** di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero/**riciclo dei di tutti i** rifiuti prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, **attraverso mediante** il recupero della **TARI tariffa variabile** dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. L'esclusione della tariffa variabile verrà concessa a consuntivo **ogni anno. con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione recupero/riciclo**

<p>successivo alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini di cui al precedente comma 4; per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale.</p>	<p>autonomo presentata nei termini di cui al precedente comma 4; Per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale Per le utenze non domestiche che hanno fatto la scelta di avvalersi del servizio privato per il conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti, l'esclusione verrà applicata a consuntivo per il primo anno e in via previsionale per gli anni successivi.</p>
<p>Articolo 16 - Riduzioni per utenze domestiche</p> <p>1. Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. Tale riduzione verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.</p> <p>2. Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili; - acquisto di coppette mestruali riutilizzabili; <p>è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese.</p> <p>Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione entro 90 giorni dall'acquisto o dalla sottoscrizione del servizio e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di</p>	<p>Articolo 16 - Riduzioni per utenze domestiche</p> <p>1. Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. La misura massima di tale Tale riduzione verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, demandando alla Giunta Comunale le percentuali di agevolazione e i criteri di applicazione tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.</p> <p>2. Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti; - acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili; - acquisto di coppette mestruali riutilizzabili; <p>è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale massima determinata annualmente e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale e demandando alla Giunta Comunale l'individuazione delle percentuali di agevolazione e i criteri di applicazione tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese.</p> <p>Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze domestiche interessate alla riduzione devono dare comunicazione entro 90 giorni dall'acquisto o dalla sottoscrizione del servizio e</p>

riferimento, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale.

Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese:

- per i pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili;
- per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno;
- per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili;
- per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili.

Nel solo caso delle coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto.

Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo e all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità indicate sul sito istituzionale.

Il riconoscimento delle suddette riduzioni avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese:

- per i pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili;
- per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno;
- per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili;
- per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili.

Nel solo caso delle coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto.

Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo e all'articolo 18 e della riduzione prevista dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle autocertificazioni e della documentazione presentate rispetto all'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

3. Ai nuclei familiari che aderiscono formalmente ai progetti di compostaggio di comunità, a fronte di un

	<p>impegno documentato e verificabile della corretta gestione del rifiuto organico conferito negli orti urbani, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale massima determinata annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale e demandando alla Giunta Comunale l'individuazione delle percentuali di agevolazione e i criteri di applicazione tenuto conto del beneficio ambientale concreto in termini di riduzione dei rifiuti avviati al servizio pubblico.</p>
<p>TITOLO IV - COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE</p> <p>Articolo 20 - Dichiarazione iniziale</p> <p>1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.</p> <p>2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio. Ai fini della tassazione essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; ai fini dell'erogazione del servizio essa ha effetto sin dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; la dichiarazione sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo.</p> <p>3. La dichiarazione, da presentare utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, dovrà contenere:</p> <p>a) per le utenze domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità dell'utente/sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza; - il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non residenti e le loro generalità; - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree; - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica; - l'indirizzo dell'utenza, del piano, della scala nonché il numero della unità immobiliare e relativo identificativo catastale; - la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie di applicazione del tributo; 	<p>TITOLO IV - COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE</p> <p>Articolo 20 - Dichiarazione iniziale</p> <p>1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.</p> <p>2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio. Ai fini della tassazione essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; ai fini dell'erogazione del servizio essa ha effetto sin dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; la dichiarazione sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione del tributo.</p> <p>3. La dichiarazione, da presentare utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, dovrà contenere:</p> <p>a) per le utenze domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità dell'utente/sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza; - il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non residenti e le loro generalità; - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree; - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica; - l'indirizzo dell'utenza, del piano, della scala nonché il numero della unità immobiliare e relativo identificativo catastale; - la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie di applicazione del tributo;

<ul style="list-style-type: none"> - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione; <p>b) per le utenze non domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione del soggetto che presenta la dichiarazione (esempio: legale rappresentante, presidente); - la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la sede legale; - codice fiscale; - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica; - codice ATECO dell'attività prevalente; - indirizzo dell'utenza, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, identificativo catastale; - la data di inizio occupazione o conduzione/detenzione dei locali e delle aree; - la tipologia dei rifiuti prodotti; - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione del legale rappresentante. <p>Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.</p> <p>All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.</p> <p>4. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati.</p> <p>5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.</p> <p>6. Ai fini del recapito delle comunicazioni e degli avvisi di pagamento il Comune si riserva di utilizzare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione; <p>b) per le utenze non domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificazione del soggetto che presenta la dichiarazione (esempio: legale rappresentante, presidente); - la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la sede legale; - codice fiscale; - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica; - codice ATECO dell'attività prevalente; - indirizzo dell'utenza, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, identificativo catastale; - la data di inizio occupazione o conduzione/detenzione dei locali e delle aree; - la tipologia dei rifiuti prodotti; - la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione del legale rappresentante. <p>Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.</p> <p>All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.</p> <p>4. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati.</p> <p>5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.</p> <p>6. Ai fini del recapito delle comunicazioni e degli</p>
---	--

<p>fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).</p>	<p>avvisi di pagamento il Comune si riserva di utilizzare fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, il domicilio digitale, sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).</p>
<p>Articolo 24 - Accertamento del tributo</p> <p>1. In seguito all'espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall'articolo precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione.</p> <p>2. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. Entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi. L'obbligo di presentazione delle denunce di cui agli articoli 20, 21 e 22 decorre dai termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.</p> <p>4. I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.</p> <p>5. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione per i tributi TARSU e TARES sono adottati separatamente ai sensi delle rispettive normative, conteggiando e irrogando per ciascun tributo le sanzioni e gli interessi relativi.</p>	<p>Articolo 24 - Accertamento del tributo</p> <p>1. In seguito all'espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall'articolo precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione.</p> <p>2. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati e notificati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. Entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi. L'obbligo di presentazione delle denunce di cui agli articoli 20, 21 e 22 decorre dai termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della Legge n. 147/2013.</p> <p>3. I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.</p> <p>4. I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.</p> <p>5. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione per i tributi TARSU e TARES sono adottati separatamente ai sensi delle rispettive normative, conteggiando e irrogando per ciascun tributo le sanzioni e gli interessi relativi.</p>

Articolo 25 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile

1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune o al proprio Concessionario della riscossione individuato ed abilitato a tale fine.
2. La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le

Articolo 25 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 **(articolo 38 del Decreto Legislativo n. 173/2024 dal 1 gennaio 2027)**. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997 **(articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 173/2024 dal 1 gennaio 2027)**.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate **tributarie**, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile

1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune o al proprio Concessionario della riscossione individuato ed abilitato a tale fine.
2. La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti, ~~ed~~ il tributo provinciale **e le componenti perequative**, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o

tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. È previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di disporre il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento ed il sito istituzionale riportano le specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua visualizzazione in formato elettronico, mediante la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013.

Annualmente il Consiglio Comunale delibera la distribuzione percentuale tra le rate dell'ammontare complessivamente dovuto; l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

L'avviso di pagamento viene emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, entro la scadenza determinata annualmente dal Consiglio Comunale.

In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere di disporre del documento medesimo in formato elettronico, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e

accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. È previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di disporre il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento ed il sito istituzionale riportano le specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua visualizzazione in formato elettronico, mediante la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013.

Annualmente il Consiglio Comunale delibera la distribuzione percentuale tra le rate dell'ammontare complessivamente dovuto; l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

L'avviso di pagamento viene emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, entro la scadenza determinata annualmente dal Consiglio Comunale.

In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere di disporre del documento medesimo in formato elettronico, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e

<p>l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate tributarie. È possibile l'emissione di un unico atto di sollecito e accertamento esecutivo, senza penalizzazioni a carico del contribuente in caso di pagamento nei termini indicati.</p> <p>3. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).</p>	<p>l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate tributarie. È possibile l'emissione di un unico atto di sollecito e accertamento esecutivo, senza penalizzazioni a carico del contribuente in caso di pagamento nei termini indicati.</p> <p>3. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).</p>
<p>Articolo 30 - Disposizioni per l'anno 2014</p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2014.</p> <p>2. Dal 1 gennaio 2014 è abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011. L'accertamento e la riscossione della TARSU e del tributo TARES, i cui presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2013, continuano ed essere effettuati anche successivamente ai sensi della normativa richiamata.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE sul conguaglio TARI 2014, gli interessati potranno presentare, per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con la Città, la dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. entro il 18 luglio 2014, considerando valide le dichiarazioni sottoscritte a partire dal 19 luglio 2013. Le dichiarazioni sottoscritte e presentate oltre il termine suindicato non saranno considerate ai fini dell'agevolazione del tributo dell'anno 2014.</p>	<p>Articolo 30 - Disposizioni per l'anno 2014</p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2014.</p> <p>2. Dal 1 gennaio 2014 è abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011. L'accertamento e la riscossione della TARSU e del tributo TARES, i cui presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2013, continuano ed essere effettuati anche successivamente ai sensi della normativa richiamata.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE sul conguaglio TARI 2014, gli interessati potranno presentare, per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con la Città, la dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, valevole per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. entro il 18 luglio 2014, considerando valide le dichiarazioni sottoscritte a partire dal 19 luglio 2013. Le dichiarazioni sottoscritte e presentate oltre il termine suindicato non saranno considerate ai fini dell'agevolazione del tributo dell'anno 2014.</p>